



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LECCE

Sezione Commerciale

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Pietro Errede, in funzione di Giudice unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nonché, in proprio ed in qualità di terzi datori di ipoteca, i Sigg. [REDACTED] e [REDACTED] e [REDACTED], rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED], domiciliatario

ATTORI/OPPONENTI

CONTRO

[REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED], domiciliatario

CONVENUTA/OPOSTA

OGGETTO: opposizione all'esecuzione

CONCLUSIONI delle parti: come da note di trattazione scritte depositate per l'udienza del 11.12.2020



Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

Con atto di citazione notificato il [REDACTED], [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante p.t., nonché, in proprio ed in qualità di terzi datori di ipoteca, i Sigg. [REDACTED], e [REDACTED] e [REDACTED], convenivano in giudizio la [REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t., dinanzi al Tribunale Civile di Lecce per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "1) *Relativamente al contratto di mutuo oggetto del presente giudizio, ACCERTARE e DICHIARARE la parziale nullità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1815 c.c. (cfr. art. 644, comma 3, c.p.) e 1419 c.c. del contratto di mutuo derivante all'usurarietà delle competenze bancarie, con la conseguente perdita di tutti gli interessi e competenze e, per l'effetto, CONDANNARE la banca alla restituzione degli interessi e competenze percepiti (ovvero compensarli con le rate in linea capitale scadute o che andranno ad essere modulate, tenuto conto della sorte capitale effettivamente erogata) e DICHIARARE la debenza, per le rate ancora a scadere, della sola sorte capitale da versarsi di volta in volta secondo l'originario piano di ammortamento (ove esistente o di quello che si andrà a formulare); 2) in via subordinata, ACCERTARE e DICHIARARE la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivamente applicato nel piano di ammortamento, dichiarare ai sensi dell'art. 1284 c.c., 1283 c.c. 1419 c.c., la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con eliminazione dell'anatocismo in ogni sua applicazione; 3) in via gradatamente subordinata, ACCERTARE e DICHIARARE la nullità causale del mutuo fondiario essendo state impiegate le somme per finalità differenti da quelle fondiarie e, in particolare, per ripianare una presunta debitoria derivante da un'apercredito utilizzata con scoperto di conto corrente; 4) in via ancora più subordinata, ACCERTARE e DICHIARARE la nullità originaria del contratto per la violazione dell'art. 1418, comma 1, c.c. in quanto la manipolazione del tasso di riferimento (Euribor) per la determinazione del tasso corrispettivo determina una grave violazione dell'ordine pubblico economico (cfr. art. 185 del TUF), con la conseguente perdita di tutti gli interessi e competenze e, per l'effetto, CONDANNARE la banca alla restituzione degli interessi e competenze percepiti e DICHIARARE la debenza, per le rate ancora a scadere, della sola sorte capitale da versarsi di volta in volta secondo l'originario piano di ammortamento; 5) in ultimo, ACCERTARE e DICHIARARE la*



violazione della normativa ANTITRUST e la nullità del parametro di riferimento Euribor, con la conseguente perdita di tutti gli interessi e competenze e, per l'effetto, CONDANNARE la banca alla restituzione degli interessi e competenze percepiti e DICHIARARE la debenza, per le rate ancora a scadere, della sola sorte capitale da versarsi di volta in volta secondo l'originario piano di ammortamento; 6) ACCERTARE e DICHIARARE, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di c.t.u. contabile sul rapporto di finanziamento e sulla base dell'intera documentazione ad esso relativa; 7) ACCERTARE e DICHIARARE l'invalidità parziale dei titoli rilasciati in garanzia, riducendo la garanzia al residuo dare avere; 8) DICHIARARE l'invalidità di eventuali ed arbitrarie decadenze dal beneficio del termine, invalido in base all'effettivo dare alla data della notifica dell'atto di citazione e tenuto conto che gli opposenti sono in grado di saldare l'effettivo dare, nonché, con le stesse conseguenze indicate in relazione alle superiori domande, pronunciare sentenza costitutiva di risoluzione dei mutui de quibus per fatto e colpa della [REDACTED]; 9) Concedersi, alla luce delle circostanze in fatto ed in diritto, nonchè dei risultati evidenziati dalla perizia di stima, o di altra che il giudice vorrà disporre, la riduzione dell'ipoteca riducendo quella attuale alla minore somma di € [REDACTED], o di altra differente somma di giustizia, limitatamente ai beni di proprietà di [REDACTED]; 10) Infine, CONDANNARE la convenuta al rimborso delle eventuali spese di mediazione, nonché al pagamento di spese e competenze di causa, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario."

In particolare deducevano che in data [REDACTED] veniva notificato ai signori [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] il precetto per il pagamento dei € [REDACTED] di cui € [REDACTED] (di cui € [REDACTED] quale presunto saldo residuo capitale alla data del [REDACTED] ed € [REDACTED] quale presunto saldo debitore per n. 1 rata scaduta il [REDACTED]) oltre interessi convenzionali come dovuti derivanti dal contratto di mutuo fondiario a medio termine del 7.12.2010 per Notar [REDACTED] -contratto per la somma di € [REDACTED] da [REDACTED] oltre spese legali. Deducevano, inoltre, che a tale precetto seguiva la notifica dell'atto di pignoramento immobiliare che dava luogo alla procedura esecutiva n. [REDACTED] in danno di [REDACTED] i quali proponevano opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c., lamentando diversi profili di nullità parziale originaria del contratto di mutuo azionato, con conseguente invalidità della decadenza dal beneficio del termine, oltre alla eccessività delle ipoteche rilasciate a garanzia



del rapporto; che la fase sommaria dell'opposizione si concludeva con il rigetto della richiesta di sospensione e l'assegnazione all'opponente del termine per l'instaurazione del giudizio di merito.

Promosso il giudizio di merito, gli opposenti allegavano gradatamente l'usurarietà delle competenze bancarie, l'anatocismo nel piano di ammortamento del mutuo, la nullità causale del mutuo fondiario stipulato per ripianare preesistenti passività, la manipolazione del tasso di riferimento (Euribor) per la determinazione del tasso corrispettivo con conseguente nullità originaria del contratto, la violazione della normativa Antitrust e la nullità del parametro di riferimento Euribor, l'invalidità parziale dei titoli rilasciati in garanzia e l'invalidità di eventuali ed arbitrarie decadenze dal beneficio del termine. Concludevano, quindi, come innanzi riportato.

Si costituiva con comparsa depositata il 2 [REDACTED] la [REDACTED] impugnando e contestando tutto quanto eccepito, dedotto e prodotto da parte attrice ed insistendo per il rigetto di tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto, con condanna degli attori opposenti ex art. 96 terzo comma c.p.c. e vittoria delle spese di lite.

Istruita la causa con documentazione di parte e CTU tecnico -contabile, all'udienza del [REDACTED] svolta con trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni con il deposito di note scritte ed il giudice riservava la decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.

La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Parte attrice pone in via principale la questione dell'usurarietà del mutuo per eccedenza degli interessi convenuti rispetto al tasso-soglia. Ebbene, deve certamente aversi riguardo nella indagine *de qua* al c.d. T.A.E.G., nel cui computo devono considerarsi gli interessi corrispettivi, gli interessi di mora e i costi accessori, ovvero tutte le spese direttamente connesse al finanziamento (commissioni, le spese e oneri collegati alla erogazione del credito), escluse imposte e tasse.

La giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce, per quanto includea gli interessi moratori all'interno dei costi del credito, esclude che si debba procedere ad una sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, trattandosi di due tassi distinti e alternativi tra loro (cfr. Cass. n. 17447/2019). Gli interessi



convenzionali di mora si calcolano, infatti, sulla rata scaduta e non sul capitale residuo, come quelli corrispettivi, e pertanto non possono essere sommati a quest'ultimi perché riferiti ad una base di calcolo diversa. Il T.A.E.G. viene, quindi, elaborato tenendo conto di tutti gli oneri connessi al rapporto contrattuale, ovvero di interessi corrispettivi, moratori, anatocistici, nonché di tutte le commissioni, spese e provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedano una remunerazione a favore del mutuante, escluse soltanto quelle per imposte e tasse (sulla ricomprensione degli interessi moratori all'interno del T.A.E.G., Cass. n. 350/2013).

Sul tema del computo degli interessi moratori, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rilevare che "nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati" (Cass. n. 26286/2019).

Per quanto riguarda le conseguenze della riscontrata usurarietà del tasso di interessi, si aderisce a quell'orientamento giurisprudenziale, basato sul tenore letterale dell'art. 1815 2 co., c.c., secondo cui il debitore non è più tenuto al pagamento della quota dovuta a titolo di interessi, ma solo della sorte capitale residua. La disposizione di cui all'art. 1815, 2 co, c.c., in virtù della quale "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi" viene, infatti, interpretata dalla giurisprudenza di legittimità come norma avente contenuto sanzionatorio, in quanto volta a contrastare la sproporzione oggettiva tra le prestazioni con la conversione del mutuo da oneroso a gratuito. Secondo tale concezione, quindi, in caso di usurarietà del tasso applicato al finanziamento, il mutuatario è tenuto a restituire la sola sorte capitale, al netto degli interessi. La conversione del mutuo fa sorgere in capo al mutuatario il diritto alla ripetizione degli interessi indebitamente versati, in quanto



usurari. Pertanto, l'esatto importo di dare-avere tra le parti viene calcolato detraendo dalla somma dovuta a titolo di sorte capitale, per le rate ancora a scadere, l'importo versato a titolo di interessi. Acclarata la diversa natura tra interessi corrispettivi e interessi moratori, la loro non cumulabilità e la soggezione degli interessi moratori alla normativa antiusura (al pari degli interessi corrispettivi) e ribadito che il legislatore, all'art. 1815, 2 co., c.c., ha voluto sanzionare la pattuizione di interessi sopra soglia, si deve ritenere che, in presenza di interessi moratori usurari, si configura una ipotesi di c.d. usura oggettiva, per effetto della quale il mutuo da oneroso si converte in gratuito (c.d. principio della gratuità del mutuo).

Più di recente le SS.UU. civili della Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 19597/2020, nel risolvere il contrasto giurisprudenziale sulla applicabilità o meno della disciplina antiusura agli interessi di mora, hanno affermato che *"La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso"*; nella stessa pronuncia le SS.UU. hanno pure chiarito, in caso di accertata usurarietà del tasso di mora, che *"Si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti"*.

Così delineato il contesto giuridico della questione controversa, viene in rilievo l'esito dell'espletata c.t.u. che ha rideterminato l'esatto dare avere tra le parti, consulenza redatta seguendo un percorso logico-argomentativo immune da incompletezze o incongruenze, dal quale pertanto questo giudice non ha motivo di discostarsi.

Ebbene, la consulenza redatta dal dott. [REDACTED] è stata disposta allo scopo di *"Accertare, con riferimento al contratto di mutuo fondiario del [REDACTED] in atti: 1) se gli interessi pattuiti nel rapporto di mutuo oggetto di causa superino o meno il tasso - soglia, tenuto conto di tutti gli oneri rilevanti ai fini della determinazione del tasso, esclusi gli interessi di mora e le imposte e tasse; nel caso di superamento del tasso soglia calcoli il c.t.u. l'ammontare del debito degli opposenti nei confronti della banca senza nessuna applicazione di interessi; 2) per l'ipotesi in cui la verifica prevista al punto n. 1 che precede abbia escluso il carattere usurario, verifichi il ctu se il tasso di mora previsto nel contratto superava il tasso soglia anti-usura al tempo della conclusione dello stesso: in tal caso*



proceda al ricalcolo del saldo dovuto dal mutuatario eliminando le sole somme eventualmente già addebitate a titolo di interessi di mora."

L'esito dell'indagine peritale riporta le seguenti conclusioni: " il CTU ha determinato che il tasso effettivo sul mutuo al momento della stipula del contratto era superiore al tasso soglia previsto a tale data in quanto del [REDACTED] rispetto al tasso-soglia del [REDACTED]; 2) Il debito residuo per sorte capitale rideterminato dal CTU e da restituire alla banca risulta di € [REDACTED] oppure di € [REDACTED] se si considera il versamento al data del [REDACTED]."

Ebbene rileva il giudice che può aderirsi a quanto rilevato correttamente da parte attrice nei propri scritti difensivi, ovvero che dall'importo che tiene conto del versamento del [REDACTED] debbano sottrarsi poi tutte le spese (di istruttoria, assicurative, per perizia, ecc..) versate a suo tempo dal mutuatario per il complessivo importo di [REDACTED] con conseguente debito residuo (capitale residuo da rimborsare) di € [REDACTED]

Entro tali limiti deve pertanto accogliersi la domanda degli attori / opposenti, così come formulata al capo 1) del *petitum* (con assorbimento delle subordinate domande di cui ai capi 2-3-4-5-6), mentre vanno rigettate per la manifesta genericità e comunque per difetto delle occorrenti allegazioni probatorie le domande di cui ai capi 7-8-9.

L'esito della lite giustifica una compensazione nella misura del 50% delle spese di lite come liquidate per intero nel dispositivo, con condanna della Banca convenuta del pagamento in favore degli attori/opponenti della restante metà, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico delle parti in misura di metà ciascuna.

P. Q. M.

Il Tribunale di Lecce, Sezione commerciale, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione all'esecuzione n. [REDACTED] r.g. promosso da [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante p.t., nonché, in proprio ed in qualità di terzi datori di ipoteca, i [REDACTED] nei confronti della [REDACTED], così provvede:

1. ACCOGLIE, per quanto di ragione, la domanda proposta da [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante p.t., nonché, in proprio ed in qualità di terzi datori di ipoteca, i [REDACTED] e,



per l'effetto: a) DICHIARA la nullità parziale del contratto di mutuo fondiario stipulato in data [REDACTED] per atto Notar [REDACTED] tra gli attori e la Banca convenuta, nella parte relativa alla pattuizione degli interessi, e CONDANNA la Banca convenuta alla restituzione degli interessi e competenze già percepite; b) DICHIARA che la somma dovuta dagli attori alla Banca convenuta in dipendenza del predetto contratto di mutuo ammonta ad Euro [REDACTED] a titolo di sorte capitale residua;

2. CONDANNA la Banca convenuta alla rifusione in favore degli attori/opponenti di metà delle spese processuali, che liquida per intero in complessivi € [REDACTED] oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e compensa la restante metà;

3. PONE le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti in misura di metà ciascuna.

Così deciso in Lecce, il 22 marzo 2021

Il Giudice-Pietro Errede

